



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

## **DETERMINA N. 672/DGR – S DEL 22/06/2020**

OGGETTO: Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale per l'anno 2020 – art. 67 CCNL 21/05/2018

### **Premesso che**

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità dal giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera "a" alla lettera "h"), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera "a" alla lettera "k") con espressa



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che *“in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- L’art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”*;
- l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni*



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

*pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";*

- *la dichiarazione congiunta n.5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";*
- *la Corte dei Conti, Sezioni riunite di controllo, con la deliberazione n. 6/2018 nel certificare positivamente il contratto funzioni locali, ha precisato che "si dà atto della dichiarazione congiunta n.5";*
- *la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 19/2018, adottata nell'Adunanza del 9 ottobre 2018, ha confermato l'esclusione dai tetti di spesa dell'incremento delle risorse di cui alla dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 21/05/2018;*
- *l'art. 11 comma 1 lettera a) del D.L. n. 135/2018 convertito nella L. n. 12/2019 dispone,*



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali*

in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, che il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, non opera con riferimento "agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75/2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 165/2001"

**Richiamato** l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

**Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**Preso** atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 dispone che l'imputazione



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

dell'impegno avviene *“nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”*;

**Preso** atto delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex legge facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”*;

**Preso** atto che l'art. 113, comma 5 bis, del D.L. n. 50/2016 (codice degli appalti) introdotto dalla L. n. 205/2017 dispone che *“gli incentivi per funzioni tecniche fanno*



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali*

capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.

**Considerato** che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrato potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

**Vista** la competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

#### **DETERMINA**

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2020 secondo la tabella 1 allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di rinviare a successivo atto, la rideterminazione del fondo al fine dell’inserimento degli incentivi per funzioni tecniche;
4. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell’anno 2020 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell’anno 2016, ai sensi dell’art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione gestionale 2020-2022 approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 210 del 16/01/2020, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2020 entro il 31 dicembre del corrente anno, l’obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell’esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell’esercizio 2020;
5. di trasmettere la presente determinazione al collegio dei revisori, ai fini della



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

certificazione del fondo;

6. di trasmettere la presente determinazione alla U.D. Gestione del personale e alla U.D. Bilancio e Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza;
7. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2020;
8. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2020 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
9. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il funzionario istruttore sottoscrittore del presente provvedimento.

#### **TABELLA 1**

#### **COSTITUZIONE FONDO 2020 PERSONALE DEL COMPARTO CCNL 21/05/2018**

RIFERIMENTO CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI
art.67, comma 1	Unico importo consolidato 2017	<b>3.049.612,41</b>
art.67, comma 1	Risorse a carico del bilancio per le posizioni organizzative	-1.621.100,00
	<b>TOTALE PARTE STABILE (soggetta a limite)</b>	<b>1.428.512,41</b>



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

art.67, comma 2, lett.a) (dichiarazione congiunta n.5) Del. n. 19/2018 Sez. Autonomie Corte dei Conti Art. 11 D.L. 135/2018 convertito in L. n. 12/2019	Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (206 unità)	17.139,20
art.67, comma 2, lett.b) (dichiarazione congiunta n.5) Del. n. 19/2018 Sez. Autonomie Corte dei Conti Art. 11 D.L. 135/2018 convertito in L. n. 12/2019	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	29.749,72
	<b>TOTALE PARTE STABILE (non soggetta a limite)</b>	<b>46.888,92</b>
	<b>TOTALE PARTE STABILE</b>	<b>1.475.401,33</b>
dichiarazione congiunta n.9 Del. n. 6/2018 Sez. Aut. C.C. Art. 113 comma 5 bis D.Lgs. n. 50/2016	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.n. 50/2016	=====
art. 67 comma 3, lett. e)	Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario	=====
art. 68 comma 1, ultimo periodo	Eventuali risorse residue di cui all'art. 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti	350.824,68
	<b>TOTALE PARTE VARIABILE (non soggetta a limite)</b>	<b>350.824,68</b>
	<b>TOTALE COSTITUZIONE FONDO</b>	<b>1.826.226,01</b>



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

**Verifica rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 , D.Lgs. n.75/2017**

RISORSE STABILI FONDO 2019	<b>1.428.512,41</b>
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2019 A CARICO DEL BILANCIO	<b>1.621.100,00</b>
RISORSE STABILI TOTALI	<b>3.049.612,41</b>
FONDO LIMITE 2016	<b>3.049.612,41</b>
LIMITE TETTO DI FINANZA PUBBLICA	<b>RISPETTATO</b>

Il Funzionario Istruttore  
Rosario De Bernardo

Il Direttore Generale Risorse umane,  
finanziarie e strumentali  
Dr. Lucio Varriale



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2020  
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01  
(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012  
n.25, nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)**

### **Premessa**

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n.25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione delle risorse decentrate dell'Ente per l'anno 2020 sono state redatte ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha certificato la relazione sulla performance per l'anno 2019.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Le indicazioni contenute nel d.lgs.75/2017 hanno innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate rispetto alle regole seguite nell'anno 2016, in particolare nei seguenti punti:
  - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
- Per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5 e per i dirigenti art.26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016.

Per la costituzione del fondo delle risorse decentrate, a causa delle disposizioni previste dall'art. 33 comma 1 del D.L. 34/2019 e dal decreto di attuazione di cui al DPCM 3 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2019, sono cambiate le regole a far data dal 01/01/2020.

Le disposizioni in particolare prevedono che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*.

Pertanto, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (secondo cui il salario accessorio complessivo non deve superare quello dell'anno 2016), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite (riferito all'anno 2018) del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

In altri termini, la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018, mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali*

Restando in questo caso il valore pro capite fissato sulla base del personale presente al 31/12/2018, così se il personale dovesse aumentare rispetto al 31/12/2018 il maggior valore per remunerare questo maggior personale (ottenuto moltiplicando il valore pro capite per il personale in più), sarà posto al di fuori del limite dell'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Nel caso, invece, di diminuzione successiva del personale tale maggior valore viene, quindi, assorbito fino ad arrivare al minimo del valore pro capite al 31/12/2018 e ciò anche se il personale dovesse essere inferiore a quello del 31/12/2018.

Il personale del comparto in servizio al 31/12/2018, risultava pari a n. 173 unità.

Nel corso dell'anno 2019, causa cessazioni, il personale si è ridotto a 158 unità.

Non sono state effettuate nuove assunzioni.

Per effetto della diminuzione del personale in servizio, sulla base della norma di salvaguardia, non si è proceduto alla diminuzione del fondo 2020.

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

### **Posizioni Organizzative ed Alta Professionalità**

- L'art. 13 del contratto individua in un'unica area i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, distinte nei contratti precedenti. Il successivo art.14 stabilisce i principi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa prevedendo quanto segue:
  - sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
  - ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali*

- organizzativa. Negli enti con dirigenza, acquistano rilievo nella graduazione degli importi anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- nell'atto di conferimento di tali incarichi gli enti devono tenere conto: a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; b) dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D; c) è possibile la revoca di tali incarichi prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Nei casi di revoca anticipata, prima della formalizzazione della stessa, dovranno essere acquisite in contraddittorio con il dipendente le sue valutazioni, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da personale di sua fiducia.
  - In merito alla parte economica l'art.15 definisce la retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative, distinta in quella di posizione e di risultato, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. La retribuzione di posizione minima e massima, a seguito della graduazione operata dall'ente, è la seguente:
    - l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità;
    - La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è invece così modificata:
      - a) viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (mentre nel precedente contratto si prevedeva per le posizioni organizzative una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della singola posizione organizzativa, mentre per le alte professionalità il limite minimo andava dal 10% e ad un importo



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali*

massimo del 30% della retribuzione di posizione). Così come avviene oggi per la dirigenza, fatta 100 la retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative e alta professionalità, almeno 15 deve essere assicurata per la retribuzione di risultato;

b) per la prima volta sono remunerati anche gli incarichi ad interim, ossia l'attribuzione ad un lavoratore già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione organizzativa, aumentando per tutta la durata dell'incarico ad interim dallo stesso trattenuto, la sua retribuzione di risultato per un importo che potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

L'importo previsto per l'anno 2020 per la retribuzione di posizione e di risultato, ammonta complessivamente ad **€ 1.621.100,00**.

Tale importo deriva dalla somma dell'importo destinato nel 2017 alle posizioni organizzative (€ 1.017.121,66), più l'incremento stabilito con CCDI sottoscritto in data 29 aprile 2019 di € 603.978,34.

## **Le risorse fisse**

La prima parte delle risorse è data dall'importo delle risorse fisse consolidate, corrispondenti con quelle inserite nel fondo relative all'anno 2017 certificate, così come avvenuto negli anni 2018/2019 .

Tali risorse sono consolidate e rappresentano la base di partenza per anno 2018 e seguenti. Tale importo, in considerazione della sua importanza a valere anche negli anni successivi, è stato nel 2018 certificato dall'Organo di revisione dei conti. Altro punto di partenza fondamentale è rappresentato dal fondo dell'anno 2016, in quanto il suo totale, tra risorse fisse e variabili, non



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali*

potrà essere superato. Negli enti con dirigenti le risorse fisse così calcolate sono depurate dalle risorse attribuite ai titolari di posizione organizzativa e alte professionalità che sono pagate direttamente in bilancio come gli enti privi di dirigenti. A tali risorse di aggiungono gli importi previsti all'art.67, comma 2, lett. a), b) , c) , e), g) e h), come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

### **Le risorse variabili**

Come per l'anno precedente anche tali risorse dovranno essere suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2020 le esclusioni dai limiti del salario accessorio delle componenti escluse sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, ed in particolare:

- a) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
- b) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente;
- c) gli incentivi tecnici corrisposti al personale nel limite delle risorse stanziato nei quadri economici posti a base di gara per lavori, servizi e forniture, secondo la ripartizione prevista dal regolamento dell'ente, dopo aver definito i criteri in sede decentrata.

Effettuate le sopra indicate premesse, si precisa come la costituzione del fondo delle risorse decentrate è avvenuta in corretta applicazione degli importi riferiti alle disposizioni contenute nel nuovo contratto 2016-2018 ed in particolare avuto riguardo alla dichiarazione congiunta n.5.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

### ***III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa***

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determina dirigenziale N. 672 del 22/06/2020 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2020 in **€ 1.475.401,33**.

A tale importo si aggiungono **€ 350.824,68** provenienti dall'esercizio precedente, relative a somme non utilizzate nel CCDI relativo all'annualità 2019 e ad istituti contrattuali non pienamente utilizzati.

#### **III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

##### **- Risorse storiche consolidate**

##### **Importo unico consolidato anno 2017: € 3.049.612,41**

*Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":*



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 3.049.612,41
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art.67 CCNL 2016-2018)	- € 1.621.100,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.428.512,41</b>

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.**

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) PER N. 206 UNITA'	€ 17.139,20
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	€ 29.749,72
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ _____
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ _____
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) – solo per le Regioni	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ _____
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ _____
<b>TOTALE</b>	<b>€ 46.888,92</b>

**III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili**

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra quelle soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono esclusi dai citati limiti e vincoli finanziari.



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

**Risorse variabili soggette ai limiti**

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni incasso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01(spese compensate)</i>	€ _____
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria</i>	€ _____
<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)</i>	€ _____
<i>INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)</i>	€ _____
<i>MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)</i>	€ _____
<i>SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)</i>	€ _____
<i>QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)</i>	€ _____
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)</i>	€ _____
<b>TOTALE</b>	€ _____

**Risorse variabili non soggette ai limiti**

<i>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)</i>	€ 350.824,68
<i>ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)</i>	€ _____
<i>QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)</i>	€ _____
<i>COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)</i>	€ _____



Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	€ _____
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ _____
<b>TOTALE</b>	<b>€ 350.824,68</b>

### III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

### III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad **€ 1.475.401,33**;

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi **€ 350.824,68**;

Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi **€ 1.826.226,01**.

### III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione.

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario De Bernardo

Il Direttore Generale R.U.F.S.  
Dr. Lucio Varriale